Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 settembre 1977 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 8 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Robert H. Quellie Kennedy, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Liberia a Roma.

(9903)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Autorizzazione all'emissione e determinazione dei valori e delle caratteristiche di una serie di due francobolli ordinari di propaganda per la fedeltà contributiva.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, una serie di francobolli ordinari di propaganda per la fedeltà contributiva;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1404 del 16 marzo 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di una serie di due francobolli ordinari di propaganda per la fedeltà contributiva, nei valori da L. 120 e L. 170.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; foglio: cinquanta esemplari; policromia (tre colori).

Le vignette riproducono, su fondino colorato, lo emblema della Repubblica in chiaro e il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, in nero: « TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITA CONTRIBUTIVA ».

Sul fondino sono poste la leggenda « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « L. 120 » e « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1977
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 122

(9700)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1977.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi dei missionari salesiani.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1976, n. 456, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1404 del 16 marzo 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dei missionari salesiani, nei valori da L. 70 e L. 120.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari di ciascun valore; foglio: 50 esemplari; policromia (quattro colori).

Le vignette esprimono idealmente la diffusione dell'opera missionaria dei Padri Salesiani nel mondo, e riproducono: per il valore da L. 70, il globo terrestre diviso in cinque settori, a significare i cinque continenti, con al centro la Croce; per il valore da L. 120, S. Giovanni Bosco che, nel motto « OGNI UOMO È MIO FRATELLO », abbraccia gli uomini delle diverse razze.

Sui due francobolli sono poste la leggenda « MISSIONARI SALESIANI », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « L. 70 » e « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1977
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 120

(9699)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Altessano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Altessano (Torino), con effetto dal 15 ottobre 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Altessano (Torino), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9447)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idroneurit » della ditta Biochimica milanese, in Milano. (Decreto di revoca n. 5016/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 novembre 1961, con il quale venne registrata al n. 19250 la specialità medicinale denominata « Idroneurit », nelle confezioni 5 fiale A + 5 fiale B e 10 fiale A + 10 fiale B, a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via C. Freguglia, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana, con sede in Milano, piazzale Gambara n. 7/8.

Visto il decreto n. 3868/R del 31 gennaio 1963, col quale è stata revocata, su rinuncia, la confezione 10 fiale A + 10 fiale B, del prodotto suddetto;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Idroneurit » nella confezione 5 fiale A + 5 fiale B, registrata al n. 19250, in data 11 novembre 1951, a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via C. Freguglia n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Darricida Kuba » della ditta estera Laboratorios Kuba di Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Liaf - Laboratorio italo americano farmacoterapico, in Roma. (Decreto di revoca n. 5015/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 luglio 1954 e 5 settembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 9080 e 9080/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Darricida Kuba » liquido, nella confezione flacone da 125 cc, e la relativa categoria polvere, nella confezione flacone da gr 80, a nome della ditta estera Laboratorios Kuba di Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Liaf - Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Darricida Kuba » liquido, nella confezione flacone da 125 cc, e della relativa categoria polvere, nella confezione flacone da gr 80, registrata rispettivamente ai numeri 9080 e 9080/A, in data 14 luglio 1954 e 5 settembre 1961, a nome della ditta estera Laboratorios Kuba di Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Liaf - Laboratorio italo americano farmacoterapico, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9633)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Serenina » della ditta U. Ravizza, in Milano. (Decreto di revoca n. 5002/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 aprile 1950, con il quale venne registrata al n. 3198 la specialità medicinale denominata « Serenina » compresse, a nome della ditta U. Ravizza, con sede in Milano, via Pannonia, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 24 marzo 1954, registrata in Ancona il 5 aprile 1954, al n. 12531, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Felipharma farmaceutici fratelli Felici, con sede in Ancona, viale della Vittoria, 42-*bis*;

Atteso che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Serenina » compresse, registrata al n. 3198, in data 12 aprile 1950, a nome della ditta U. Ravizza, con sede in Milano, via Pannonia, 2, acquistata con atto privato in data 24 marzo 1954, dalla ditta Felipharma farmaceutici, fratelli Felici, con sede in Ancona, viale della Vittoria, 42-*bis*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Piritussina Ava » della ditta dott. Alberto Zizzini, in Roma. (Decreto di revoca n. 5017/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 marzo 1952 e 14 marzo 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 6089, 6089/A e 6089/A-1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Piritussina Ava » sciroppo, nonché la relativa categoria supposte per adulti e la serie di categoria supposte per bambini, a nome della ditta dott. Alberto Zizzini, con sede in Roma, via Michele di Lando, 35, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Sir, con sede in Tor Sapienza, Roma;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Piritussina Ava » sciroppo, nella confezione flacone × g 125, nonché della relativa categoria 10 supposte per adulti e della serie di categoria 10 supposte per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 6089, 6089/A e 6089/A-1, in data 12 marzo 1952 e 14 marzo 1961, a nome della ditta dott. Alberto Zizzini, con sede in Roma, via Michele di Lando, 35.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fermangan » della ditta Libopharm italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 5008/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 24 gennaio 1949 e 21 novembre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 1732, 1732/A e 1732/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fermangan » flacone × 30 cc di gocce tipo arsenicale e le relative categorie 40 pillole tipo semplice e 40 pillole tipo arsenicale, a nome della ditta Libopharm italiana, con sede in Milano, via Carlo Farini, 44, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna S.p.a. di Milano;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Fermangan » flacone × 30 cc di gocce tipo arsenicale e delle relative categorie 40 pillole tipo semplice e 40 pillole tipo arsenicale, registrate rispettivamente ai numeri 1732, 1732/A e 1732/B, in data 24 gennaio 1949 e 21 novembre 1963, a nome della ditta Libopharm italiana, con sede in Milano, via Carlo Farini, 44.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9632)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ferrocolina B12 » della ditta Riofarm, in Legnano. (Decreto di revoca n. 5023/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 8 settembre 1960, con il quale venne registrata al n. 17145 la specialità medicinale denominata « Ferrocolina B12 » sciroppo, nella confezione flacone da 100 cc, a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11, (già con sede in Busto Arsizio - Varese), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Igi - Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ferrocolina B12 » sciroppo, nella confezione flacone × 100 cc, registrata al n. 17145, in data 8 settembre 1960, a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11 (già sita in Busto Arsizio - Varese).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Autorizzazione alla « S.A.I. - Società adriatica interconsortile S.p.a. », in Roma, a ricevere nel magazzino generale istituito in Ancona oltre ai cereali ed alle granaglie anche prodotti agricoli e per la zootecnia in genere, nazionali, nazionalizzati ed esteri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1976, con il quale la « S.A.I. - Società adriatica interconsortile S.p.a. », con sede in Roma, via Curtatone, 3, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ancona, Porto, molo sud, banchina n. 21, un magazzino generale per il deposito di cereali e granaglie nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1976, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere nel magazzino generale oltre i cereali ed alle granaglie, anche prodotti agricoli e per la zootecnia in genere, nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista la nota n. 28248 del 26 novembre 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona conferma il parere favorevole già espresso con la deliberazione n. 45 del 12 febbraio 1975 circa le categorie merceologiche che possono essere depositate nel magazzino generale;

Decreta:

Art. 1.

La « S.A.I. - Società adriatica interconsortile S.p.a. », in Roma, via Curtatone n. 3, è autorizzata a ricevere in deposito nel magazzino generale di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1976, costituito da un silos della capacità di mc 26.497, oltre ai cereali ed alle granaglie anche prodotti agricoli e per la zootecnia in genere, nazionali, nazionalizzati ed esteri che possano essere immagazzinate nel silos stesso.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(9781)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 26 aprile 1976, n. 6559, con la quale l'amministrazione provinciale di Venezia ha deciso di procedere alla classificazione fra le provinciali della strada « Torre di Mosto-Tre Ponti » con innesto nella strada provinciale n. 62 (centro Torre di Mosto) e termine sulla strada provinciale n. 59 località Tre Ponti in comune di S. Stino di Livenza, della estesa di circa km 3 + 785;

Visto il voto in data 15 febbraio 1977, n. 963/76, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Torre di Mosto-Tre Ponti », con innesto nella strada provinciale n. 62 (centro Torre di Mosto) e termine sulla strada provinciale n. 59 località Tre Ponti in comune di S. Stino di Livenza dell'estesa di circa km 3 + 785 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(9778)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, in Montiglio Monferrato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 24 al 29 gennaio 1977 nei confronti della società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, con sede in Montiglio Monferrato (Asti), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, con sede in Montiglio Monferrato (Asti), costituita per rogito notaio Guerrera dott. Giuseppe in data 18 novembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Andrea Manto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9834)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1868/77 della commissione, del 29 luglio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

Regolamento (CEE) n. 1869/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1870/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1871/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1872/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1873/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1874/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2967/76 del consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 339 dell'8 dicembre 1976.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 17 *agosto* 1977.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 1875/77 della commissione, del 17 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1876/77 della commissione, del 17 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1877/77 della commissione, del 17 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1878/77 della commissione, del 17 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1879/77 della commissione, del 16 agosto 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1880/77 della commissione, del 17 agosto 1977, relativo alle modalità di applicazione concernenti le importazioni degli oli d'oliva dal Libano.

Regolamento (CEE) n. 1881/77 della commissione, del 17 agosto 1977, che modifica i prelievi all'importazione e le restituzioni all'esportazione fissati in anticipo per il risone e il riso semilavorato.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 18 *agosto* 1977.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 1882/77 della commissione, del 18 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1883/77 della commissione, del 18 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1884/77 della commissione, del 18 agosto 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Pubblicati nel n. L 211 *del* 19 *agosto* 1977.

(47/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 settembre 1977, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.254.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4431/M)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 settembre 1977, il comune di Bianco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.782.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4432/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.679.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4435/M)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.231.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4436/M)

Autorizzazione al comune di Ilbono ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, il comune di Ilbono (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4443/M)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, il comune di Silanus (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4444/M)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.525.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4445/M)

Autorizzazione al comune di Rialto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Rialto (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4439/M)

Autorizzazione al comune di Cosio d'Arroscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Cosio d'Arroscia (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4440/M)

Autorizzazione al comune di Giusvalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Giusvalla (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4441/M)

Autorizzazione al comune di Piana Crixia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Piana Crixia (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4442/M)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 settembre 1977, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.254.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4433/M)

Autorizzazione al comune di Monte Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Monte Romano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4434/M)

Autorizzazione al comune di Spinea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Spinea (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4437/M)

Autorizzazione al comune di Collegno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 settembre 1977, il comune di Collegno (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 282.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4438/M)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.724.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4446/M)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, il comune di Serrenti (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.948.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4447/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI TITOLI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	7823	Bartolomeo Pasquale, nato a Cassano Irpino l'11 novembre 1899 ed ivi domiciliato. *Annotazione.* Proviene dall'iscrizione n. 7823 ed è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore del comune di Cassano Irpino per il periodo 1933-42, nonché a garanzia della gestione dell'esattoria consorziale di Nusco e Cassano Irpino dal 26 aprile 1941 al 31 dicembre 1942, nonché per cauzione dovuta dal titolare e da Varallo Antonio, quali esattori tesorieri del consorzio dei comuni di Nusco e Cassano Irpino per il periodo 1943-63.	1.500

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(9704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 15 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,20	884,20	884,10	884,20	884,20	884,20	884,10	884,20	884,20	884,20
Dollaro canadese	824,10	824,10	824,25	824,10	824,15	824,10	824,10	824,10	824,10	824,10
Franco svizzero	370,49	370,49	370,25	370,49	370,50	369,98	370,46	370,49	370,49	375,45
Corona danese	143,18	143,18	143,20	143,18	143,15	143,15	143,18	143,18	143,18	143,15
Corona norvegese	161,05	161,05	161,15	161,05	161,10	161,10	161,05	161,05	151,05	161 —
Corona svedese	181,96	181,96	182 —	181,96	181,95	181,92	181,97	181,96	181,96	181,75
Fiorino olandese	358,75	358,75	358,85	358,75	358,92	358,70	358,84	358,75	358,75	358,75
Franco belga	24,655	24,655	24,65	24,655	24,65	24,65	24,6590	24,655	24,655	24,65
Franco francese	179,37	179,37	179,25	179,37	179,35	179,38	179,36	179,37	179,37	179,35
Lira sterlina	1541,80	1541,80	1542 —	1541,80	1541,75	1541,80	1541,77	1541,80	1541,80	1541,80
Marco germanico	380,02	380,02	380 —	380,02	380 —	380,05	380,06	380,02	380,02	380 —
Scellino austriaco	53,457	53,457	53,49	53,457	53,50	53,45	53,4550	53,457	53,457	53,45
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,78	21,83	21,80	21,73	21,81	21,83	21,83	21,82
Peseta spagnola	10,455	10,455	10,46	10,455	10,45	10,45	10,4540	10,455	10,455	15,45
Yen giapponese	3,313	3,313	3,3100	3,313	3,313	3,31	3,3140	3,313	3,313	3,30

Media dei titoli del 15 settembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	80,150
Redimibile 3,50 % 1934	98,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,650
» 5 % (Città di Trieste)	93,850
» 5 % (Beni esteri)	93,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,325
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	96,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,575
» » 9 % 1980	90,100
» » 10 % 1981	90,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,15
Dollaro canadese	824,10
Franco svizzero	370,475
Corona danese	143,18
Corona norvegese	161,05
Corona svedese	181,965
Fiorino olandese	358,795
Franco belga	24,657
Franco francese	179,365
Lira sterlina	1541,785
Marco germanico	380,04
Scellino austriaco	53,456
Escudo portoghese	21,82
Peseta spagnola	10,454
Yen giapponese	3,313

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1977 valevole per il 2° semestre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 agosto 1977, deve essere apportata la seguente rettifica:

in calce al prospetto devono essere aggiunti i seguenti titoli:

520 - ENEL - 1974-81 - Indicizzato 6,60 % - 111,55 - 104,95 - 100,40 - 94,46;

521 - ENEL - 1976-83 - Indicizzato 6,50 % - 103,10 - 96,65 - 92,79 - 86,99.

(9925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Massa Marittima

Con decreto 29 aprile 1977, n. 116, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni per sistemazione strada provinciale di Perolla in comune di Massa Marittima (Grosseto), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 146, mappali 38/b (Ha 0.00.10) e 39/b (Ha 0.00.10) della superficie complessiva di Ha 0.00.20 ed indicati nella planimetria rilasciata il 29 aprile 1976 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Grosseto; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9846)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti per laureati in fisica nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 176, che ha istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici il servizio sismico;

Ritenuto che la citata legge n. 176 del 26 aprile 1976 ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici, ferma restando la consistenza numerica dell'organico del proprio ruolo direttivo tecnico, a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di dodici laureati in fisica e scienze geologiche da destinare al servizio sismico;

Ritenuto che le esigenze del servizio sismico, impongono l'assunzione di tre laureati in fisica e che pertanto occorre bandire apposito concorso pubblico, per esami;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare ai concorsi di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la necessaria disponibilità di vacanze per dare attuazione alla legge n. 176 del 26 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 823 dell'11 giugno 1977, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato stabilito il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva per laureati in fisica da destinare al servizio istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Requisiti per l'assunzione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (cfr. allegato 1 del presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - Sezione 3ª - Via Nomentana n. 2 - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o di tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio sulle materie elencate nel programma d'esame (cfr. allegato 2 al presente bando).

Lo svolgimento degli esami sarà regolato dalle disposizioni dettate in materia dai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 e 15 dicembre alle ore 8 presso l'edificio di questo Ministero sito in Roma, lungotevere Thaon De Revel n. 1/3.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero dei lavori pubblici, sempre all'indirizzo indicato dal precedente art. 3, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso o dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservazione, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero, all'indirizzo già indicato nel precedente art. 3, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7.

Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato del godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale del comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a fisico, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica del Ministero dei lavori pubblici.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre agli assegni accessori di diritto.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1977
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 93

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 3ª - Via Nomentana n. 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . (provincia di . .) (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti per laureati in fisica nella qualifica iniziale del ruolo tecnico direttivo

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a . . . . . il . . . . (il candidato che abbia superato il 32° anno di età ed abbia diritto all'elevazione del limite di età ne specificherà i motivi);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di . .) (1);

d) di non aver riportato condanne penali (2);

e) di possedere il seguente titolo di studio: laurea in . . conseguita presso l'Università degli studi di . . in data . .,

f) di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);

g) di prestare attualmente servizio come impiegato presso . . dal . . (4);

h) di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . .

Data, . . .

Firma

. . . . . (5)

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha ancora prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .,

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione dei lavori pubblici) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva, di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Esposizione relativa a problema di fisica applicata con particolare riguardo alle misure delle grandezze fisiche; alla meccanica statica e dinamica ed agli elementi di acustica, ottica ed elettricità.

2) Esposizione critica su un terremoto tipo con particolare riguardo alla determinazione del modello strutturale ed alla tecnologia degli strumenti di registrazione.

COLLOQUIO

Il colloquio oltre alle materie oggetto delle prove scritte verte sulle seguenti materie:

sismologia ed accelerografia con interpretazione delle registrazioni e funzionamento strumentali;

nozioni sul funzionamento di calcolatori elettronici;

principi di statistica applicata e di matematica;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

(9647)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto della sezione di medicina del lavoro aggregata alla divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (divisione del personale) dell'ente in Potenza.

(9875)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. F. NOVARO» DI COSTARAINERA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pneumologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo (il numero dei posti già elevato a due è ulteriormente elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 ottobre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Costarainera (Imperia).

(9873)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corridonia (Macerata).

(9876)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e a due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(9877)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(9874)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso a due posti di assistente di pronto soccorso accettazione e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana.

(9878)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(9879)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(9880)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di chirurgia generale prima;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(9826)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(9827)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. **36.**

Legge regionale n. 20 del 27 aprile 1976: « Provvedimenti straordinari per il completamento dell'abitato di Succiso (comune di Ramiseto) - Delega delle relative funzioni amministrative - Modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 25 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale n. 20 del 27 aprile 1976, concernente « Provvedimenti straordinari per il completamento dell'abitato di Succiso (comune di Ramiseto). Delega delle relative funzioni amministrative » sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 2, lettera *b*), dopo le parole « successivo art. 3 » è aggiunto: « ; 5) erogazione di eventuali contributi al comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi. ».

Al primo comma dell'art. 3 dopo le parole « ratificato dallo stesso comune con deliberazione n. 58 del 5 aprile 1975 » aggiungere: « od eventualmente modificato od integrato dallo stesso consiglio comunale ».

Il terzo comma dell'art. 3 è così variato:

« Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo viene assunto l'importo effettivamente indispensabile per la costruzione degli alloggi fino all'importo massimo di L. 14.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di una o due persone, di L. 17.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno tre persone, di L. 21.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno cinque persone o di nuclei familiari di almeno due persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso, di L. 23.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari con almeno sette persone o di nuclei familiari con almeno tre persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso. Il contributo non può essere assegnato per più di una unità immobiliare per ciascuna delle famiglie iscritte nell'elenco di cui al precedente primo comma. ».

Alla fine dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le somme previste nello stanziamento di L. 550.000.000 per i fini di cui al presente articolo e che residuano dopo la concessione dei contributi per la costruzione degli alloggi, possono essere utilizzate dall'ente delegato per la realizzazione delle opere indicate nei punti *b*) e *c*) del precedente art. 2. ».

Al secondo comma dell'art. 7 dopo il punto *c*) è aggiunto:

« C1) l'approvazione dei progetti degli alloggi da costruire; »;

« C2) la determinazione e la erogazione degli eventuali contributi al comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi di cui all'art. 2, lettera *b*), punto 5); ».

All'art. 14 il terzo comma è così sostituito:

« L'approvazione del progetto generale di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5, ivi compresi il centro civico, la chiesa ed edificio annesso per servizi religiosi, e l'approvazione dei progetti esecutivi di dette opere e della stalla sociale nonché l'approvazione dei progetti degli alloggi da parte dell'ente delegato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 agosto 1977

p. *Il presidente*: SANTINI

(9758)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1977, n. **30.**

Proroga ed integrazione per l'anno 1977 della fidejussione regionale a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di persone.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a rinnovare ed a integrare, con proprie deliberazioni, per l'anno 1977 la garanzia fidejussoria di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, rinnovata per l'anno 1975 con l'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1975, n. 65 e per l'anno 1976 con la legge regionale 24 aprile 1976, n. 9, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea, che abbiano ottenuto anticipazioni da istituti convenzionati con la regione ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8.

La garanzia fidejussoria verrà rinnovata ed eventualmente integrata fino all'importo complessivo di 2.000 milioni relativi a capitale, interesse e spese accessorie e con le modalità di cui alla legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, a condizione che le aziende interessate abbiano assicurato la regolare effettuazione dei servizi per l'anno 1976, nonchè per il primo trimestre dell'anno 1977.

La giunta regionale comunicherà alla commissione consiliare competente i provvedimenti di rinnovo ed integrazione delle fidejussioni in atto.

Gli eventuali oneri derivanti alla regione per effetto della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti commi, verranno recuperati sui contributi e sulle sovvenzioni di esercizio dovute dalla regione alle singole imprese concessionarie di pubblici servizi.

Art. 2.

I contributi sugli interessi nella misura del quattro per cento previsti dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8 dell'art. 3 della legge regionale 24 aprile 1976, n. 9, sono estesi alle anticipazioni assistite da garanzia fidejussoria regionale ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 3.

Agli oneri eventualmente derivanti alla regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 1 si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, con imputazioni al cap. 183103 iscritto nello stato di previsione della spesa 1977: « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative ».

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al precedente art. 2, valutati in complessive lire 80 milioni, si provvede mediante riduzione della stessa somma dalla dotazione del «Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977.

Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione VI, rubrica VI, è istituito il cap. 166103 con la denominazione «Contributi sugli interessi per anticipazioni contratte nell'anno 1977 da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone e assistite da garanzia fidejussoria regionale» e con la dotazione di lire 80 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 giugno 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *maggio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *giugno* 1977 *prot.* 21502/8824).

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1977, n. **31.**

Assegnazione di personale ai gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contingenti numerici e le qualifiche del personale occorrente per il funzionamento dei gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, sono stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma può essere scelto:

a) tra gli impiegati regionali di qualifica pari od inferiore a quella da coprirsi in base alla tabella allegata alla presente legge;

b) tra estranei all'amministrazione regionale, limitatamente ad una unità di contingente per ciascun gruppo.

Art. 2.

Il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, è richiesto nominativamente dal presidente di ciascun gruppo all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede previa verifica della compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Se la richiesta riguarda personale appartenente al ruolo della giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è deliberato d'intesa con la giunta stessa, alla quale compete la verifica di cui al comma precedente.

Gli impiegati regionali così assegnati sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari, pur conservando i diritti e i doveri inerenti al loro stato giuridico ed economico; a coloro che rivestono qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, un assegno personale integrativo, non pensionabile e non riassorbibile per effetto della progressione economica e di altri aumenti di retribuzione, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali lordi corrispondenti alle due qualifiche.

Art. 3.

Il personale di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è assunto su proposta del presidente di ciascun gruppo consiliare, mediante incarico a tempo determinato conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e regolato dagli articoli 13, penultimo comma, e 14, settimo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48; detto incarico ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, ed è comunque revocato in caso di scioglimento del gruppo al quale l'incarico è assegnato.

L'incarico può essere rinnovato a richiesta del presidente del gruppo alle stesse condizioni.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3 della presente legge si provvede con i fondi annualmente stanziati nei bilanci regionali di competenza al cap. 111103 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» (Spese obbligatorie).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 giugno 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *maggio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *giugno* 1977 *prot.* 20202/9001).

TABELLA

GRUPPI CONSILIARI	Qualifiche del personale				
	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª
Con meno di n. 9 consiglieri	1			1	
Da n. 9 a n. 16 consiglieri	1		1	1	1
Da n. 17 a n. 30 consiglieri	1	1	1	2	1
Oltre n. 30 consiglieri . . .	1	1	1	3	2

(8393)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772550)